

Allegato sub. B al n. 24.638 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE

OGGETTO SOCIALE E DURATA

Articolo 1

(Costituzione e Denominazione)

1.1 E' costituita la società denominata

"acquevenete S.p.a."

(di seguito, la "Società") a totale partecipazione pubblica.

1.2 La Società opera in via prevalente nella gestione in affidamento diretto c.d. *in house* del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 c. 2 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dalle Autorità di Regolazione nazionali, negli Ambiti Territoriali Ottimali in cui ricadono gli Enti locali soci o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, garantendone l'unicità della gestione.

1.3 Ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria la Società è soggetta al controllo analogo congiunto degli Enti Locali soci, i quali sono titolari ed esercitano, anche per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'art. 12 del presente Statuto, poteri di indirizzo, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società inerenti l'attività "*in house*".

1.4 La Società riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità e bene comune.

Articolo 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Monselice.

2.2. Le sedi operative secondarie sono stabilite nei Comuni di Rovigo e di Monselice.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali o succursali, purché nell'ambito del territorio amministrato dagli Enti locali soci, previo parere preventivo obbligatorio e vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'art. 12.

2.4 Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci e degli amministratori, nonché dei componenti il Collegio sindacale e del revisore contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante agli atti della società.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio in affidamento diretto c.d. *in house* delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. negli Ambiti Territoriali Ottimali in cui

ricadono gli Enti locali soci: in particolare, per Servizio Idrico Integrato si intende, ai sensi dell'art. 141 c. 2 del citato D. Lgs. 152/2006, l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

3.2 La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali in cui ricadono gli Enti locali soci, quali a mero titolo esemplificativo:

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
- la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei Comuni, la gestione associata dei quali risponda all'interesse delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili e di elaborazione dati;
- lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
- l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe e dei tributi di cui alle attività sociali;
- quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato, anche in associazione o in forma consortile, anche societaria, con altri gestori del servizio idrico;
- gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dagli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali in cui ricadono gli Enti locali soci, ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'AEEGSI

3.3 La Società, nel rispetto della normativa vigente e previo parere vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'articolo 12 del presente Statuto, potrà altresì assumere la gestione di altri servizi pubblici locali, nonché svolgere attività di produzione di servizi di in-

teresse generale a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi, che gli enti locali soci non svolgano già mediante altre società partecipate.

3.4 In conformità ai principi dell'affidamento diretto "in house" dei servizi pubblici locali, la Società dovrà operare in misura prevalente nell'ambito territoriale degli Enti locali soci ed in favore di questi ultimi, ovvero delle collettività rappresentate dai soci, svolgendo a beneficio degli stessi la parte più importante della propria attività nel rispetto dei limiti fissati dalla legge o derivanti dalla giurisprudenza comunitaria o nazionale. In particolare, la Società realizza oltre l'80% (ottanta per cento) del volume di affari medio, calcolato nell'ultimo triennio, attraverso lo svolgimento di attività prestate in favore degli Enti locali soci o delle collettività dagli stessi rappresentate e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.5 La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi e le attività esercitati nell'ambito delle proprie competenze, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.

3.6 La Società, per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, in via non prevalente e strumentale, potrà svolgere ogni prestazione, attività, servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, costituire società operative strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o forme associative previste dalla legge, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, svolgere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società o enti controllati e/o collegati, per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale - e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo - sempre che ciò si riconnetta funzionalmente all'oggetto sociale o concerna attività a favore dei soci.

3.7 La Società, nel rispetto della normativa vigente, potrà partecipare a gare ad evidenza pubblica bandite dagli Enti locali soci o da altre amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nel territorio dei predetti Enti locali per l'affidamento di servizi pubblici rientranti nel proprio oggetto sociale.

3.8 L'esercizio delle attività non costituenti servizio pub-

blico locale di rilevanza economica a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra i predetti Enti locali di cui all'articolo 12 del presente Statuto, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici locali in favore dei soci, che debbono comunque rimanere prevalenti.

3.9 La Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

3.10 La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

Articolo 4

(Durata)

4.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilaquarantatre (2043).

TITOLO II

CAPITALE - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- RECESSO - FINANZIAMENTI

Articolo 5

(Capitale)

5.1 Il capitale sociale è di euro 258.398.589,00 (duecentocinquantottomilioni-trecentonovantottomilacinquecentoottantanove/00), rappresentato da numero 258.398.589 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

5.2 Il capitale è interamente pubblico, pertanto potranno essere soci esclusivamente gli Enti locali che ricadono negli ambiti territoriali in cui la Società è affidataria dei servizi pubblici locali e che ne affidino la relativa gestione alla Società.

5.3 Il capitale può essere aumentato o diminuito, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ai sensi dell'articolo 12, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

5.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in denaro, di crediti, opere e in natura, nei limiti consentiti dalla legge.

5.5 I criteri di ripartizione delle azioni inoprate, le limitazioni o esclusioni all'esercizio o cessione del diritto di opzione sono deliberati in sede di aumento del capitale con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima.

5.6 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 2447

del codice civile, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi che siano nel possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 5.2, escludendosi in tal caso il diritto di opzione dei soci; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2437 del codice civile.

5.7 La riduzione del capitale sociale può essere deliberata in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 del codice civile.

Articolo 6 (Azioni e Trasferimento)

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6.4 e 6.5, liberamente trasferibili da parte di ciascun socio.

6.2 Possono essere emesse anche azioni aventi diritti diversi, comunque nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

6.3 Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta esclusivamente al socio intestatario del titolo.

6.4.1 Qualora i soci intendano porre in essere un atto che sia volto a, od abbia per effetto di trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la rispettiva partecipazione nella Società, e/o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale di propria spettanza (di seguito, le **"Azioni e/o relativi diritti"** e il **"Trasferimento"**), è riservato il diritto di prelazione agli altri soci, in proporzione alle azioni detenute.

6.4.2 Al fine di procedere con il Trasferimento, il socio dovrà offrire in prelazione agli altri soci le Azioni e/o relativi diritti che ne formano oggetto. La relativa offerta, con l'indicazione del nome del cessionario - specificando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.2 - del prezzo, della quantità delle Azioni e/o relativi diritti e delle altre condizioni, deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. agli altri soci (nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'articolo 12) che potranno dichiarare di accettarla, senza possibilità di modificarne alcun elemento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., da inviare al socio offerente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l'offerta; qualora il socio che ha ricevuto l'offerta non si avvalga del suo diritto di prelazione, le Azioni e/o relativi diritti ad esso offerti potranno essere offerti a terzi (salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.5) o agli altri soci.

6.5.1 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione

di cui al precedente articolo 6.4 o esso venga esercitato solamente su parte delle Azioni e/o relativi diritti offerti in prelazione, il Trasferimento sarà sottoposto alla valutazione di ammissibilità da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.2 e acquisire il nulla osta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale degli Enti locali soci.

6.5.2 Il socio che intenda procedere al Trasferimento delle proprie Azioni e/o relativi diritti a terzi, in tutto o in parte, dovrà darne comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o P.E.C. contenente la proposta di alienazione, completa dell'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le modalità di Trasferimento e della descrizione delle Azioni e/o relativi diritti di cui intende disporre.

6.5.3 La decisione sull'ammissione dovrà essere presa senza indugio ed il Consiglio di amministrazione ne darà comunicazione al socio con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

6.5.4 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Società della richiesta di valutazione di ammissibilità, non pervenga al socio richiedente la comunicazione contenente la decisione, detta valutazione si intenderà positiva ed il socio potrà trasferire le Azioni e/o relativi diritti oggetto della richiesta.

6.6 Il Trasferimento potrà essere effettuato al soggetto e alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 6.4.2. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il Trasferimento torna ad essere soggetto ai vincoli di cui all'articolo 6.3.

6.7 E' da considerare inefficace nei confronti della Società ogni Trasferimento effettuato in violazione di quanto previsto all'articolo 5.2 o agli articoli 6.4 e 6.5.

6.8 Tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6.4 e 6.5 non troveranno applicazione nel caso di Trasferimento di tutta o parte della propria partecipazione da parte di Enti locali soci a loro forme associative, per conseguire rappresentanza unitaria ovvero da forme associative di Enti locali agli Enti locali stessi.

Articolo 7

(Obbligazioni - Finanziamenti - Patrimoni destinati)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di emettere obbligazioni ordinarie, sia nominative che al portatore. La Società ha facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni a condizione che il capitale rimanga interamente pubblico e i titolari di obbligazioni convertibili abbiano i requisiti di cui all'articolo 5.2.

7.2 La Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico e/o privato;
- qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

7.3 La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle relative norme di legge e regolamentari. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, e si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, in qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

7.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'Assemblea straordinaria ai sensi e con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente Statuto, previo parere preventivo obbligatorio e vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

(Disposizioni generali e norme per il computo dei quorum)

8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché astenuti, non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

8.3 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o in un luogo diverso, purché in Italia.

8.4 Ogni socio che sia iscritto nel libro dei soci ha diritto di partecipare all'Assemblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione alla Società.

8.5 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

8.6 Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 9 (Assemblea ordinaria)

9.1 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, di cui una entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

9.2 L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda all'organo amministrativo medesimo da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare su cui, a norma di legge, non serva una proposta, un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori.

9.3 L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

9.4 In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 12.4 del presente Statuto:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) la determinazione del numero, la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando è previsto, del soggetto al quale è affidato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore/società di revisione, se non è previsto dallo Statuto;
- e) la deliberazione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore o società di revisione;
- f) la richiesta ai soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;
- g) le deliberazioni sulle richieste di parere sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti dagli stessi compiuti;

9.5 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 12.4 del presente Statuto, l'Assemblea approva, su proposta dell'organo amministrativo:

- a) gli indirizzi generali programmatici e strategici;
- b) il budget annuale, il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale con le quali attuare il piano e le sue modificazioni sostanziali, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle Autorità competenti in materia.

9.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale e, in seconda e nelle

ulteriori convocazioni, almeno il 55 % del capitale sociale presente.

9.7 L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

9.8 In deroga a quanto precede sub par 9.6 e 9.7, l'Assemblea non delibera sulla rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale ai sensi di legge, e delibera la nomina degli amministratori, sia in prima che nelle successive convocazioni, con le modalità di cui al successivo art. 15.

Articolo 10

(Assemblea straordinaria)

10.1 L'Assemblea straordinaria delibera, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 12.4 del presente Statuto:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) l'emissione di obbligazioni convertibili e la costituzione di patrimoni destinati, a condizione che il capitale rimanga integralmente pubblico;
- c) la nomina e la determinazione dei compensi dei liquidatori;
- d) sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 65% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente.

10.3 L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione e nelle successive è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

10.4 In deroga a quanto previsto al paragrafo 10.3, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: (i) il cambiamento dell'oggetto sociale ; (ii) la trasformazione della Società; (iii) lo scioglimento anticipato; (iv) le altre operazioni indicate dall'articolo 2369 comma 5 del codice civile; (v) le modifiche alla clausola di prelazione o di nulla osta preventivo; (vi) gli atti straordinari di gestione che abbiano come effetto quello di una modificazione delle quote di partecipazione (quali: la scissione non proporzionale, la fusione con conguagli in denaro o con assegnazione di azioni in modo non proporzionale etc.); (vii) l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi convertibili; (viii) l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.

10.5 In deroga a quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Assemblea delibera sia in prima che nelle successive convocazioni con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale le materie di cui all'articolo 5.5 dello Statuto.

Articolo 11

(Convocazione, intervento, rappresentanza, presidenza e voto nell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, dal Collegio sindacale e/o di un suo componente o dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede della Società, nel caso di cui all'articolo 2367 del codice civile.

11.2 L'Assemblea è convocata con avviso ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica con attestazione di avvenuta ricezione), e pervenuto ai destinatari al domicilio risultante dai libri sociali.

11.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: (i) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati con mezzi telematici; (ii) l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (in giorno diverso da quello fissato per la prima), per il caso in cui l'Assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

11.4 Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati dell'adunanza e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento; l'eventuale opposizione degli amministratori e dei sindaci non presenti all'adunanza dovrà essere trasmessa per iscritto alla sede della Società prima dell'adunanza.

11.5 L'Assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale; in particolare, è necessario che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a

mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

(v) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del precedente punto 11.4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società.

11.6 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, che siano iscritti al libro degli azionisti.

11.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, purché socio, con delega scritta, che deve essere conservata dalla Società; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per l'adunanza delle successive convocazioni.

11.8 Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio per conto di altri Enti locali soci, ovvero nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la Società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, propone la modifica delle modalità di trattazione dell'ordine del giorno per il quale deve acquisire il voto favorevole della maggioranza semplice del capitale presente, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.11 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal soggetto verbalizzante; il verbale, anche se redatto in forma di atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI OGGETTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE - CONTROL-

**LO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ DA PARTE
DI AUTORITÀ PREPOSTE SULLA BASE DELLE SINGOLE NORMATIVE DI
SETTORE**

Articolo 12

**(Controllo analogo degli Enti Locali soci sulla gestione dei
servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto alla
Società - Assemblea di Coordinamento Intercomunale)**

12.1 La Società, in quanto affidataria diretta *in house* di servizi pubblici locali, è soggetta ai sensi della normativa vigente al controllo analogo degli Enti locali soci che viene esercitato a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, attraverso la rappresentanza congiunta ed effettiva, e quindi la partecipazione mediata, di tutti gli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società e attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dal presente Statuto o con apposito regolamento; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c) congiuntamente attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita da tutti gli Enti locali soci.

12.2 Gli Enti locali soci, mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., costituiscono l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, attribuendo alla stessa le funzioni esercitate congiuntamente di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire agli Enti locali soci congiuntamente tra loro l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che esercita mediante pareri preventivi vincolanti, pareri preventivi obbligatori non vincolanti e direttive generali. La convenzione disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

12.3 L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale - fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore - esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del Collegio sindacale con cui si confronta ai sensi del paragrafo 12.4.5., ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto alla Società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale.

12.4 L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha le seguenti competenze.

12.4.1 Formula **pareri preventivi vincolanti** ed esprime la preventiva autorizzazione, se del caso formulando appositi

indirizzi e prescrizioni, sulle decisioni della Società concernenti i seguenti atti:

- a) i piani strategici e industriali, ivi compresa la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per eventuali società operative controllate, e ogni altro piano o programma comunque denominato che si proponga di stabilire gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
- b) l'assunzione da parte della Società di servizi pubblici locali ulteriori rispetto al Servizio Idrico Integrato e di attività di produzione di servizi di interesse generale a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi;
- c) la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti e politiche sociali;
- d) l'assunzione delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi che non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici locali in favore dei soci, che debbono comunque rimanere prevalenti;
- e) la modifica dell'oggetto sociale, della durata della Società e ogni altra modifica statutaria e/o dell'atto costitutivo non dovuta da obblighi normativi;
- f) il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, nonché lo spostamento della sede sociale altrove, purché nell'ambito del territorio amministrato dagli Enti locali soci;
- g) i budget annuali di esercizio, comprensivi dei programmi degli investimenti;
- h) gli schemi dei contratti di servizio da stipulare con le Autorità preposte in base alle singole normative di settore;
- i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articolo 2447 bis e seguenti del codice civile.
- j) le operazioni societarie straordinarie, quali a mero titolo esemplificativo fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto, alienazione e/o conferimento di partecipazioni, messa in liquidazione/revoca della liquidazione;
- k) l'aumento o riduzione del capitale sociale, non dovuta da obblighi normativi;
- l) gli eventuali criteri per la nomina e la revoca degli amministratori.

Formula **pareri preventivi obbligatori non vincolanti** sulle decisioni della società sui seguenti atti:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) le liste per la nomina dell'organo amministrativo.

12.4.2 Dà il **nulla osta** al trasferimento di cui all'articolo 6.5.1.

12.4.3 Possono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale anche at-

ti diversi da quelli indicati nell'articolo 12.4.1 qualora ne facciano richiesta almeno quindici Enti locali soci la cui popolazione rappresenti almeno il 20% dei residenti nel territorio degli Enti locali soci, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

12.4.4 Gli atti concernenti le decisioni della Società che, ai sensi dei commi precedenti, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale devono essere a questa trasmessi prima dell'approvazione da parte degli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale può chiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriore documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifici, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

12.4.5 L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e sul rispetto delle **direttive generali** impartite alla stessa. A tal fine l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, a mezzo del proprio Presidente:

- a) viene informata di ogni convocazione delle adunanze del Consiglio di amministrazione della Società con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e può chiedere all'organo amministrativo i verbali delle relative riunioni;
- b) riceve dall'organo amministrativo una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione sostenuti in relazione agli obiettivi fissati, e sull'andamento generale dell'amministrazione della Società;
- c) si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;
- d) ha il potere di visitare i locali e gli impianti aziendali e di ispezionare i libri sociali;
- e) può chiedere che la Società annulli gli atti adottati in contrasto con le determinazioni assunte dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ovvero in assenza di preventiva approvazione di quest'ultima qualora prevista come obbligatoria nel presente Statuto.

12.5 È inoltre consentito a ciascun Ente locale socio il diritto di chiedere, sia nell'Assemblea della Società, sia al di fuori di essa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla qualità, quantità e all'andamento dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

Articolo 13

(Controllo sulla gestione dei servizi affidati alla Società

da parte di Autorità preposte sulla base delle singole normative di settore)

13.1 L'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti dalla Società a seguito di affidamento diretto c.d. *in house* da parte delle Autorità preposte in base alle singole normative di settore viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità.

13.2 Restano in ogni caso ferme e non possono in alcun modo essere pregiudicate dai poteri statutariamente riconosciuti all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti conferiscono alle competenti Autorità d'Ambito eventualmente preposte dalle singole discipline di settore allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società, nonché alla predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 (Modalità di amministrazione)

14.1 La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o da 7 (sette) membri. Il numero è determinato dai soci in conformità alla vigente normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico ovvero l'insieme degli amministratori.

14.3 Gli amministratori possono essere persone fisiche o giuridiche, anche non soci, e sono rieleggibili e devono essere dotati di particolare e adeguata competenza ed esperienza tecnica o amministrativa preferibilmente nei settori in cui la Società svolge la sua attività in via prevalente.

Articolo 15 (Nomina degli amministratori)

15.1.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Enti locali soci. Ciascuna lista (i) deve essere presentata da Enti locali soci che: congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale, (ii) deve comprendere candidati di ambedue gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 1.2 del presente Statuto.

15.1.2 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di un'unica lista. In ciascuna lista dovrà essere indicato, in ordine di preferenza, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previ-

sioni di legge. Ai fini del rispetto delle previsioni di legge in materia anche in caso di eventuale successivo ballottaggio, la rappresentanza di genere deve essere soddisfatta, in ciascuna lista, tenendo conto dei candidati dal primo al penultimo.

15.1.3 Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, possono essere presentate fino a tre giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.

15.1.4 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.

15.1.5 La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione. A seguito del ballottaggio, saranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la lista perdente abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore al 7,5% del capitale sociale, nel qual caso risulteranno eletti i candidati dal primo al penultimo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine di presentazione elencato nella lista di appartenenza, e il primo candidato, nel relativo ordine di presentazione, della lista riportante il minor numero di voti.

15.1.6 Tale meccanismo di elezione mira ad assicurare una adeguata partecipazione a tutti gli Enti locali soci ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e i candidati eletti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto si intendono rappresentativi di tutte le liste presentate.

15.2 Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, alla nomina degli amministratori non si procederà con il sistema del voto di lista sopra indicato, ma con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere.

15.3 Qualora uno dei consiglieri di amministrazione venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa, alla sostituzione dell'amministratore cessato dovrà provvedere l'Assemblea, salvo il procedimento di cooptazione da par-

te del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e regolato dal successivo punto 15.6.

15.4 Gli amministratori durano in carica per tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, o per il minor periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

15.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, nel rispetto della normativa di legge in tema di partecipate; salvo quanto previsto al successivo punto 15.7, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

15.6 Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare o cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci e la sostituzione avvenga nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza di genere; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci.

15.7 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero organo amministrativo si intenderà decaduto; in tal caso, gli altri amministratori dovranno - d'urgenza - sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo e potranno compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.

15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

15.9 La dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel budget e nel piano degli investimenti, la grave e/o ripetuta inosservanza delle norme di legge e delle direttive impartite dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, la mancata osservanza degli indirizzi impartiti dall'Assemblea della Società costituiscono, a titolo esemplificativo, giusta causa di revoca degli amministratori. E' escluso il risarcimento di danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa, ulteriori o diversi rispetto ai compensi non percepiti fino alla scadenza del mandato.

15.10 Gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 16

(Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)

16.1 Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Presidente tra i propri componenti; può, altresì, nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio di amministrazione; al Presidente del Consiglio di amministrazione spettano i poteri

di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha: (i) i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, previa assunzione di preventiva deliberazione; (ii) la rappresentanza legale della Società come da articolo 19.2; (iii) il potere di conferire procure speciali per categorie o singoli atti, sia a dipendenti della Società che a terzi, nei limiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

16.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione che lo sostituisce ai sensi del presente Statuto e che è scelto dal Consiglio di amministrazione medesimo tra i propri componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 17

(Organi delegati, procuratori e direttore generale)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compatibilmente con le norme vigenti, determinandone i poteri; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al consigliere delegato e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

17.3 L'organo amministrativo nomina, sostituisce e revoca il direttore generale, determinandone le funzioni, le attribuzioni, le facoltà e i compensi.

17.4 L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18

(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

18.2 Saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere oggetto di delega le decisioni relative alle materie di cui al quarto comma dell'art. 2381 del codice civile e quelle di seguito indicate:

- (i) proposta di determinazione e modifica dell'indirizzo generale della Società, del budget annuale e del piano industriale pluriennale della stessa;
- (ii) stipula, modifica e/o risoluzione di ogni contratto di valore superiore ad Euro cinquecentomila (500.000,00) per anno, salvo i contratti di somministrazione di energia e utenze con enti erogatori e fornitori (quali a ti-

tolo esemplificativo: energia elettrica, gas, acqua, telefono, riscaldamento, raccolta rifiuti) relativi a beni di proprietà della Società;

- (iii) istituzione, trasferimento o soppressione di sedi secondarie;
- (iv) adozione e le modifiche del modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001;
- (v) sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi di cui al paragrafo 15.6, dell'eventuale comitato esecutivo e di qualsivoglia altro organo gestionale o di indirizzo costituito nella Società, conferimento, variazione o revoca di deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione o procure a terzi.;
- (vi) assunzione, nomina e licenziamento di dirigenti;
- (vii) ammissibilità ai sensi del paragrafo 5.2 dell'ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio;
- (viii) approvazione di transazioni su controversie giudiziali o stragiudiziali coinvolgenti la Società di valore superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (ix) linee guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della Società su eventuali società operative controllate, nonché contratti e/o regolamenti disciplinanti l'attività di direzione e coordinamento;
- (x) decisioni relative al diritto di voto nelle assemblee delle società controllate o partecipate dalla Società aventi all'ordine del giorno le materie indicate al presente articolo 18;
- (xi) concessioni, sotto qualsiasi forma, di finanziamenti e/o garanzie alle società controllate e/o partecipate.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione deve decidere in riunione collegiale. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione delibera in presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza dei presenti.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con avviso spedito almeno tre giorni o, in caso di urgenza, 24 ore prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi (se nominati); nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

18.5 Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso

partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati).

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

18.7 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

(Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza)

19.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione dei soci.

19.2 La rappresentanza della Società, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

(i) all'amministratore unico;

(ii) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iii) all'/agli amministratore/i delegato/i, se nominato/i, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuiti, secondo disciplina vigente;

(iv) a direttori, institori, procuratori e a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 20

(Remunerazione degli amministratori)

20.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno di-

ritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e ad un compenso, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per le società di proprietà degli Enti locali soci.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

21.1 La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale.

21.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi di cui uno Presidente e due sindaci supplenti, nominati con decisione dei soci; i componenti il Collegio Sindacale devono in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio Sindacale viene effettuata secondo modalità tali da garantire che almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartengono al genere meno rappresentato, o comunque che il genere meno rappresentato ottenga il numero dei componenti necessario per il rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

21.3 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito, mentre l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

21.4 I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

21.5 Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto della nomina, come pure l'eventuale rimborso spese.

21.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza, secondo quanto previsto al precedente punto 18.6.

Articolo 22

(Revisore)

22.1 La Società, con decisione dei soci, nomina un revisore o una società di revisione.

22.2 Il revisore e la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.3 Al revisore e alla società di revisione si applicano le norme previste in tema di società per azioni.

TITOLO VII
BILANCIO E UTILI
Articolo 23
(Esercizio sociale)

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre (12) di ogni anno.

Articolo 24
(Bilancio)

24.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

24.2 Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 25
(Utili)

25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite di legge, sono destinati a favore di riserve straordinarie o ad altra destinazione ovvero rinviati, in tutto o in parte, all'esercizio successivo.

TITOLO VIII
SCIoglIMENTO
Articolo 26
(Scioglimento)

26.1 Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme di legge.

TITOLO IX
RINVIO
Articolo 27
(Rinvio)

27.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

F.to: Piergiorgio Cortelazzo - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.